



219/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 11/11/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Anna Catoni per il ricorrente, l'Avv. Flavia
Incletolli per l'Inps e la Dott.ssa Iris Marocchini
per il Ministero della Difesa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79117 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, na-
to a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis,
Via omissis, omissis, rappresentato e difeso
dall'Avv. Anna Catoni (c.f. CTNNNA76C50H501B), con
Studio in Marino, Via Cesare Colizza, 58, avente in-
dirizzi fax n.06/9487453 e pec annacato-

ni@oav.legalmail.it, ove elegge domicilio e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento.

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA - in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Venti Settembre 123/A, Roma;

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta, e elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente - il sig. XX, sottotenente dei Carabinieri cessato dal servizio per infermità- ha chiesto di *"Accertare e dichiarare che la liquidazione del cd. trattamento di attività riconosciuto in favore del ricorrente con i DM 115 dell'07.08.2012, D.M. 3 del 12.01.2016, DM 5 del 20.04.2016 e DM 1/CC//AT del 01.07.2018 è illegittima e conseguentemente va dichiarata nulla e/o comunque annullata nella sola ed esclusiva parte in cui non comprende, fra i benefici che formano la relativa base pensionabile, quelli di*

cui all'art. 16 della L. 177/76 ed all'art. 2 della L. 232/1990 - In particolare, accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero di rideterminare e riliquidare il trattamento pensionistico in favore del ricorrente previa inclusione dei benefici di cui all'art. 16 della L. 177/76 ed all'art. 2 della L. 232/1990 ed il conseguente obbligo dell'I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) di corrispondere per il futuro al ricorrente il trattamento sulla pensione n. iscrizione 10335079 effettivamente dovuto;

- Condannare il Ministero della Difesa e/o l'I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.), e comunque chi deve ritenersi competente, alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento degli importi arretrati che risulteranno conseguentemente dovuti a decorrere dall'11.12.2008 e solo in estremo subordine dal 01.01.2018, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo; - In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio".

Parte attrice ha dedotto la mancata inclusione nel calcolo della sua pensione del beneficio dei 6 scatti di cui all'art. 6 bis della l. 387/87, come modificato ed integrato dalla l. 232/90, nonché dell'aumento del 18% della base pensionabile come

previsto dall'art. 16 della l. 177/76, ritenendo di essere titolare di un trattamento di pensione privilegiata erogato ai sensi della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Ha concluso in conformità e con istanza in via istruttoria di disporre CTU contabile al fine di determinare gli importi spettanti sulla scorta del petitum, con richiesta di vittoria di spese.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha

- preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'INPS in ordine alla riliquidazione di trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010, rispetto ai quali assume la veste di mero ordinatore secondario di spesa;
- nel merito, dedotto che la domanda è infondata ed ha richiamato giurisprudenza contabile.

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- dalla legge n. 206/2004 emerge come il c.d. "trattamento di attività" si sostanzi in un beneficio riconosciuto in favore di coloro i quali, come il ricorrente, nonostante la condizione di invalidità cagionata da atti di

terrorismo, abbiano comunque proseguito la propria attività lavorativa con ciò maturando, all'atto del raggiungimento del periodo massimo pensionabile - alla cui determinazione contribuisce anche il beneficio dell'aumento figurativo di 10 anni previsto dall'art 3 della medesima Legge, il diritto a veder calcolato il proprio trattamento ordinario di quiescenza in misura pari all'ultima retribuzione percepita in costanza di rapporto di impiego. Il trattamento previsto dalla norma è un trattamento pensionistico la cui determinazione e quantificazione segue regole diverse da quelle applicabili alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario;

- il trattamento di quiescenza calcolato sulla base del "trattamento di attività", di contro, prescinde totalmente, ai fini della sua determinazione, dall'individuazione di una base pensionabile o di un montante contributivo, atteso che l'unico parametro di riferimento per la sua quantificazione è l'ultima retribuzione annua percepita dal titolare. Emerge che nella liquidazione del c.d. "trat-

tamento di attività" non possono essere inclusi né i sei scatti estesi ai pari grado delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, dall'art. 1 comma 15 bis della L. 468/87 e successivamente dall'art. 2 della L. 232/1990, né la maggiorazione del 18%, trattandosi di istituti che per legge devono essere applicati su di una base pensionabile, come disciplinata dell'art. 53 del T.U. 1092/73, ai fini del suo incremento. Con la conseguenza che i richiamati istituti devono ritenersi, come tali incompatibili, con la determinazione del trattamento di attività, atteso che lo stesso viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione;

- a sostegno sono state richiamate le osservazioni formulate in fattispecie similare alla odierna dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con il rilievo n. 1311 del 31/11/2009, a mente del quale *"non sembra a questo Ufficio che all'interessato possa essere liquidato il trattamento di reversibilità per i familiari delle vittime del dovere sulla base del beneficio di "6 scatti" di cui all'art. 6 bis della legge nr. 472/87; ciò in*

quanto il beneficio di quo deve intendersi attribuito ai soli fini pensionistici. Più precisamente, poiché la pensione conferita agli aventi causa delle vittime del dovere è commisurata al trattamento complessivo di attività, il sopracitato beneficio si ritiene debba essere escluso proprio per la sua particolare natura pensionistica”;

- nella versione della Legge 206/2004, vigente all'epoca dell'adozione dei decreti oggi sub judice, il trattamento pensionistico di che trattasi veniva costantemente rivalutato in virtù dell'agganciamento alle dinamiche salariali concernenti i lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità di servizio, mediante l'adozione di decreti di riliquidazione (c.d. “clausola oro”). Tale rivalutazione è venuta meno a decorrere dal 01.01.2018, per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, comma 1, dall'art. 3, comma 4-quater, primo periodo del d.l. 50/2017;

concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'INPS in considerazione della competenza del Ministero della Difesa per le liquidazioni di trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore all'1 gennaio 2010, come quello oggetto del presente giudizio.

2.Nel merito il ricorso è infondato.

Giova evidenziare che sulla questione si è già pronunciata giurisprudenza contabile (Corte dei Conti sezione Abruzzo nella sentenza n.66/2022, confermata dalla sentenza n. 180/2024 della Sezione terza di appello), le cui condivisibili argomentazioni sono richiamate.

E' preliminarmente da evidenziare come quello disciplinato dalla legge n. 206 del 2004 configuri un regime pensionistico, valevole per le "vittime del terrorismo", connotato da particolari caratteri di specialità, oltre che di vantaggiosità per i destinatari.

Sotto quest'ultimo profilo, si considera che, essendo la base di partenza per la determinazione della pensione spettante costituita dall'ultima retri-

buzione integralmente percepita dall'interessato, in tale entità rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza a fronte dell'attività lavorativa svolta, e quindi anche quelli non assoggettati a contribuzione previdenziale, né suscettibili di essere conteggiati a fini pensionistici secondo i regimi ordinari.

Orbene, proprio in ragione della somma dei caratteri che lo contraddistinguono e dei relativi spiccati elementi derogatori rispetto alla disciplina "ordinaria" normalmente applicabile in materia pensionistica, deve ritenersi che quello realizzato dalle disposizioni in parola sia un sistema di definizione del trattamento di quiescenza applicabile a peculiari fattispecie del tutto "autonomo e completo", con ciò intendendo significare che si tratta di un regime pensionistico "chiuso", non suscettibile di subire commistioni con istituti o norme tratte dai regimi ordinari (salvi ovviamente gli espressi richiami operati nella legge in esame).

D'altro canto, il dato essenziale della "specialità" di tale regime e del trattamento di quiescenza ivi contemplato, è stato già acquisito dalla giurisprudenza contabile che, in aggiunta, ha ricavato da esso anche il carattere di "alternatività" del mede-

simo rispetto ai regimi "ordinari" e, quindi di "non cumulabilità" con altri sistemi. Laddove trovano complessiva applicazione le disposizioni della legge n. 206 del 2004, è pertanto preclusa la possibilità di applicare aggiuntivamente anche ulteriori istituti e benefici previsti da altre normative (cfr. le sentenze, Sezione II giurisdizionale centrale di appello n. 543/2018 e Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n. 190/2015).

Oltre ad utilizzare gli argomenti offerti nei segnalati precedenti giurisprudenziali, a conferma della "impenetrabilità" del regime pensionistico in questione può farsi valere anche la considerazione per cui nelle norme della legge n. 206 del 2004 è dato rilevarsi un rapporto di reciproca connessione o combinazione che non si presta ad essere alterato dalla, perciò negata, necessità di applicare altre disposizioni esterne a detto corpo normativo.

Ciò è particolarmente evidente con riferimento ai citati articoli della legge in esame che dispongono l'esenzione dall'IRPEF dei trattamenti corrisposti alle "vittime del terrorismo", i quali appunto riferiscono tale beneficio fiscale ai trattamenti di pensione riconosciuti e determinati in applicazione della legge stessa e non a trattamenti astrattamente

comprensivi di ulteriori benefici pensionistici previsti da altre norme.

Restando sul medesimo piano di ragionamento, agli esposti rilievi aventi valenza generale quanto alla affermata completezza e chiusura del regime pensionistico osservato, con riferimento ai benefici di cui il ricorrente chiede il cumulo nel caso in esame si aggiungono anche ostacoli applicativi specifici, derivanti dall'esegesi delle disposizioni legislative in gioco.

Ed invero, entrambe le norme che prevedono i suddetti benefici riferiscono i medesimi alla "base pensionabile" presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione, in un caso stabilendone una maggiorazione del 18 per cento (art. 53, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973), nell'altro disponendo che nel relativo calcolo siano computati sei scatti stipendiali aggiuntivi (art. 6-bis, comma 1, D.L. n. 387 del 1987).

Sennonché, secondo il regime ordinario di determinazione della misura delle pensioni dei pubblici dipendenti, detta base pensionabile costituisce essenzialmente un parametro cui è commisurata la pensione e con riferimento al quale si applicano gli altri criteri di liquidazione (principalmente le diverse

aliquote percentuali correlate all'anzianità di servizio maturata).

Detto valore non trova invece menzione o rilievo nello speciale sistema di determinazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 206 del 2004, per cui neanche potrebbe comprendersi a quale altro valore dovrebbe applicarsi la maggiorazione del 18 per cento o portarsi in aumento il beneficio dei sei scatti di stipendio.

In ogni caso, occorre infine sottolineare che la legge in esame contiene una clausola generale di salvezza dei trattamenti più favorevoli, la quale appunto fa salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie anche dei lavoratori dipendenti (art. 2, comma 3). Tale previsione, che funge da norma di chiusura del sistema e che, evidentemente, non avrebbe alcuna possibilità di applicazione, nemmeno teorica, se i soggetti destinatari del regime pensionistico disciplinato da tale legge potessero cumularvi i benefici contemplati da altre disposizioni, costituisce sicura garanzia che detti soggetti non subiscano trattamenti deteriori rispetto a quelli che spetterebbe loro in base alle regole comuni.

Peraltro, se si tiene conto dei cennati molteplici

aspetti di particolare privilegio e favore discendenti dalla speciale disciplina esaminata, l'eventualità che l'ipotesi considerata dalla suddetta clausola di salvezza si verifichi in concreto risulta in generale assai remota, nonché, per quanto qui rileva e fermo restando che la prova del contrario avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente, assai verosimilmente non realizzata nella specifica fattispecie dedotta in giudizio, considerati i termini della posizione pensionistica dell'interessato.

Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, si ritiene che i benefici, rispettivamente, della maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile e dell'attribuzione di sei scatti di stipendio ai fini del calcolo della stessa base pensionabile, non sono cumulabili al trattamento pensionistico riconosciuto alle "vittime del terrorismo" in base alla legge n. 206 del 2004.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3.Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11/11/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.04.2025 14:00:57
GMT+02:00